

# NEWSLETTER

N° 2 / 2022 | Gennaio 2022



A cura di **Martina Mastrantuono**  
ed **Enzo Cacciatore**

## Salute e sicurezza

**Legge 215/2021: modifiche al  
Testo Unico Sicurezza  
sul Lavoro.**

**Importanti novità in materia di  
salute e sicurezza.**

Per contatti e informazioni sui nostri servizi

**Gruppo 2G S.p.a.**

Sig.ra Cristina Gagliardo  
[gruppo2g@gruppo2g.com](mailto:gruppo2g@gruppo2g.com)  
[c.gagliardo@gruppo2g.com](mailto:c.gagliardo@gruppo2g.com)  
Tel (+39) 011.5620022

**iSimply S.r.l.**

Sig. Alberto Cordera  
[info@isimply.it](mailto:info@isimply.it)  
[alberto.cordera@isimply.it](mailto:alberto.cordera@isimply.it)  
Tel (+39) 0125.1899500





## 1 La legge di conversione e le nuove modifiche al D.Lgs. 81/2008

Il Decreto, con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, attua (attraverso il Capo III “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”) una “**Miniriforma**” del Decreto Legislativo 81/08 (cosiddetto Testo Unico) per l’implementazione della disciplina in materia di Salute e Sicurezza modificando, oltre ad un allegato, diversi articoli significativi (articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99).

Di seguito le principali novità introdotte:

### 1.1 FORMAZIONE E RUOLO DEL DATORE DI LAVORO E DEL PREPOSTO

Il focus principale riguarda le figure del **Datore di Lavoro** e del **Preposto** e la **loro formazione**, ritenuta necessaria al fine di donar maggiore sensibilità alla materia.



Per il **datore di lavoro**, con le modifiche dell’art. 37, c.2, viene introdotto l’**obbligo della formazione**.

Si tratta di un provvedimento a suo modo rivoluzionario, il cui obiettivo è modificare i pilastri base della formazione sanciti già dal vecchio D. Lgs. 626/1994 che, però, vedeva esonerati i datori di lavoro.

Ancor più importanza viene attribuita alla figura del **preposto** in quanto, le più semplici analisi e valutazioni sugli infortuni hanno, da tempo, evidenziato come il costante aumento di attività in regime di **appalto** e **subappalto** siano alla base di una nuova ondata di morti ed infortuni sul lavoro e proprio la figura del preposto deve essere la **prima linea di controllo** del Datore di Lavoro.

La nuova disposizione prevede che il **datore di lavoro** debba “**individuare** il preposto o i preposti per l’effettuazione delle **attività di vigilanza** di cui all’art. 19”.

In questo caso, trattandosi di **compiti aggiuntivi** alla propria mansione e riguardanti l’attività di **vigilanza**, la norma prevede che “*i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possano stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire **pregiudizio** alcuno a causa dello svolgimento della propria attività*”.



**Al Preposto, con le modifiche all'art. 19, vengono date ancor più responsabilità.**

Infatti, nell'articolo 19 (Obblighi del preposto) al comma 1 **la lettera a) è sostituita dalla seguente:**

*“a) **sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.***

*Inoltre, “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.***

Come precedentemente citato, anche in **materia formativa** vi sono importanti novità.

Innanzitutto, occorre sottolineare che le informazioni riguardanti i **contenuti minimi** e la durata dei corsi di formazione (del datore di lavoro e di tutti i soggetti della sicurezza coinvolti nel sistema aziendale) saranno rivisti entro il 30 giugno 2022 (con l'adozione di un nuovo **Accordo Stato-Regioni** che sostituisca i sei attualmente in vigore provvedendone all'accorpamento e la loro rivisitazione).

Viene poi sottolineato, modificando l'attuale comma 7 del D. Lgs. 81/2008, che “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'**adeguata e specifica formazione** e un **aggiornamento periodico** in relazione ai propri compiti in materia di **salute e sicurezza del lavoro**, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo.”



**Il Preposto dovrà essere formato con cadenza almeno biennale.**


In merito alla **formazione obbligatoria per il preposto**, il nuovo comma 7.ter introdotto con il maxi emendamento al D.Lgs. 81/08, prevede che “*per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con **modalità in presenza** e devono essere **ripetute, con cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'**evoluzione dei rischi** o all'**insorgenza di nuovi rischi**”.*



## 1.2 LA SICUREZZA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

L'art. 13 bis del DL 146/2021, recante le "disposizioni in materia di **interventi strutturali** e di **manutenzione** per la **sicurezza** delle **istituzioni scolastiche**, va ad operare cambiamenti sull'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008.

All'articolo 18, successivamente al comma 3, vengono inseriti i commi 3.1 e 3.2 che segnano un'importante svolta sulla **responsabilità dei dirigenti scolastici** per la **sicurezza** degli **edifici scolastici**. Gli stessi infatti: *"risultato esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente"*.



## 1.3 SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE

Viene rafforzata la banca dati dell'**INAIL**, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (**SINP**), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad **alimentare** un'apposita sezione della banca dati, dedicata alle **sanzioni** applicate nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro.

L'INAIL **dovrà rendere disponibili** alle Aziende sanitarie locali e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle **aziende assicurate** e agli **infortuni denunciati**.

## 1.4 FUNZIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA E MAGGIORI POTERI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA A FRONTE DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA O IN PRESENZA DI LAVORO IN NERO

Nel caso in cui vengano accertate **gravi violazioni** in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la **sospensione dell'attività**, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.



**Sospensione dell'attività  
in caso di gravi violazioni  
attinenti la salute e la  
sicurezza sul lavoro**

Tra le fattispecie di **reato** che comportano la **sospensione dell'attività lavorativa** troviamo, a titolo esemplificativo:

- Mancata elaborazione del **documento di valutazione dei rischi**
- Mancata elaborazione del **Piano di Emergenza ed evacuazione**
- Mancata **formazione e addestramento**
- Mancata costituzione del **servizio di prevenzione e protezione** e nomina del relativo **responsabile**.

## 1.5 CONTROLLI E COORDINAMENTO

Sono estese le competenze di **coordinamento** all' **Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)** negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.

Vi sarà un maggior numero di Ispettori e pertanto un **aumento dell'organico**.



## 1.6 ORGANISMI PARITETICI

Il D.L. 146/2021, come modificato dalla legge 215/2021, nell'articolo 51 (Organismi paritetici) del D.Lgs. 81/2008, successivamente al comma 1 inserisce il seguente comma (in blu e grassetto le modifiche della legge di conversione):

*1-bis. "Il Ministero del lavoro **e delle politiche sociali** istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, **sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione**".*

## 1.7 CONCLUSIONI

Concludendo, occorre segnalare che ci sono altri **cambiamenti significativi**:

- nelle **sanzioni**;
- nel Titolo III in materia di **dispositivi di protezione individuale**.

Riguardo ai dispositivi di protezione individuale viene modificato l'articolo 79 (Criteri per l'individuazione e l'uso) del Testo unico, dove si indica che il contenuto dell'Allegato VIII (Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari), costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77 rimandando ad un Futuro Decreto sui criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI, e sulle circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

Gli obiettivi delle modifiche introdotte sono:


- **intervenire** con maggiore efficacia sulle imprese che **non rispettano** le misure di **prevenzione** o che utilizzano **lavoratori in nero**;
- **incentivare** e **semplificare** l'attività di **vigilanza** in materia di salute e sicurezza sul lavoro dando maggiore **coordinamento** ai soggetti competenti al fine di presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la **prevenzione** nei luoghi di lavoro.



**Martina Mastrantuono**

**Salute e sicurezza  
sul lavoro**

- Consulente Area Health & Safety del GRUPPO 2G S.p.A.
- Incarichi di "RSPP" c/o aziende private e Pubblica Amministrazione
- Esperta in redazione di Documenti di valutazione dei rischi generali e specifici secondo D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Esperta in redazione di sistemi UNI ISO 45001: 2018



**Enzo Cacciatore**

**Salute e sicurezza  
sul lavoro**

- Consulente Area Health & Safety del GRUPPO 2G S.p.A.
- Incarichi di "RSPP" c/o aziende private e Pubblica Amministrazione
- Esperto in redazione di Documenti di valutazione dei rischi generali e specifici secondo D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Esperto in redazione di sistemi UNI ISO 45001: 2018